



Comune di Modena

Settore *Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia*
Via Santi 60 - Tel. 059/206224 - Fax 059/206164
E-mail - giovanni.villanti@comune.modena.it

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Modena, 22/07/2004

Prot. Gen. 104252/2004

Prot. GC. 11795/2004

CG/DO/do

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

AL CUP – COMITATO PERMANENTE PROFESSIONI

A TUTTO IL PERSONALE DEL SETTORE

LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti in merito al Condono edilizio.

La **CORTE COSTITUZIONALE**, con la sentenza n. 196 del 28/06/2004, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7/7/2004 ed operativa a decorrere dall'8/7/2004, ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 32 del D.L. 269/2003, convertito in L.326/2003, che ha introdotto un nuovo condono edilizio, su ricorsi presentati da una serie di REGIONI.

Si precisa inoltre che la **CORTE COSTITUZIONALE**, con la sentenza n. 198 del 28/06/2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge Regionale 6/01/2004 n.1, per cui vengono meno tutte le indicazioni in essa contenute.

La sentenza n. 196 ha ribadito come la materia GOVERNO DEL TERRITORIO - nella quale rientra l'urbanistica e l'edilizia privata - sia materia di legislazione concorrente tra STATO e REGIONI e come lo Stato debba riconoscere tale ruolo regionale, sia ammettendo che le Regioni possano determinare possibilità, condizioni e modalità di ammissione al condono, sia attribuendo un congruo termine per l'esercizio della competenza legislativa, sia fissando un nuovo termine per la presentazione delle domande rispettoso dell'esercizio di tale competenza legislativa.

A questo punto, lo STATO deve intervenire con una nuova LEGGE di principi, che definisca, a livello nazionale, quali sono gli ambiti del condono edilizio.

Con il **D.L.12/07/2004 n. 168** (in G.U. N.12/07/2004 n. 122), all'art. 5, lo STATO tuttavia si è limitato a prevedere che le REGIONI approvino la propria LEGGE REGIONALE, in materia di condono edilizio entro il 12/11/2004 ed ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di

condono, fissandolo al 10/12/2004 ed ha fissato conseguentemente i nuovi termini per il versamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri

Si apprende dalla stampa qualificata di questi giorni, come sia già stata approvata dalla Camera la conversione in legge del D.L. 168/2004, con un importante emendamento, il quale prevede espressamente l'irricevibilità delle domande di condono edilizio, fino a che non saranno stati adottati tutti i provvedimenti normativi regionali specifici in materia, come sopra chiarito, e stabilendo dunque che le domande di condono possano essere presentate dal 11/11/2004 al 10/12/2004.

Quanto sopra in ossequio alla sentenza della Corte ed anche al fine di garantire all'utente la possibilità di valutare o meno l'opportunità di presentazione delle domande sulla base di quanto le Regioni avranno legiferato.

La domanda di condono edilizio andrà corredata dalla ricevuta di avvenuto pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori.

Di conseguenza a quanto sopra:

l'attestazione del versamento dell'oblazione va versata:

- entro il 20/12/2004 (seconda rata)
- entro il 30/12/2004 (terza rata);

l'attestazione del versamento dell'anticipazione degli oneri concessori va versata:

- entro il 20/12/2004 (seconda rata)
- entro il 30/12/2004 (terza rata).

Di conseguenza, gli UFFICI dello SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA del Comune di Modena, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 168/2004 NON RITIRERANNO DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO FINO AL 10/11/2004

Si consigliano altresì gli utenti che intendessero presentare domande fino all'entrata in vigore della legge di conversione di cui sopra, a valutarne le conseguenze, posto che gli unici effetti che saranno fatti salvi saranno quelli penali, ma non quelli amministrativi, salvo diversa disposizione delle leggi regionali e comunque le domande saranno istruite secondo le disposizioni regionali che verranno successivamente emanate.

La presente vale come disposizione di servizio.

II DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Giovanni Villanti